

# *La nascita della Repubblica cispadana*

*Costituzione della Repubblica cispadana, 27 marzo 1797*

**Tratto da:** Documenti storici, a cura di Rosario Romeo e di Giuseppe Talamo, vol. II, L'età moderna, Torino, Loescher, 1966, pp. 183-186.

---

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA CISPADANA (27 MARZO 1797)

*Dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino*

Il popolo cispadano in faccia a Dio proclama la seguente dichiarazione dei diritti e doveri dell'uomo e del cittadino.

I diritti dell'uomo, che vive in società, sono la libertà, l'uguaglianza, la sicurezza, la proprietà.

La libertà consiste in poter fare ciò, che non nuoce ai diritti altrui. Nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non comanda.

Ciò, che non è vietato dalla legge, non può essere impedito.

Niuno può essere impedito a dire, scrivere, e pubblicare, anche con le stampe, i suoi pensieri, fuorché nei casi determinati dalla legge, e non può se non in questi essere responsabile di ciò, che ha scritto, o pubblicato.

III. L'uguaglianza consiste in questo, che la legge è la stessa per tutti, e quando protegge, e quando punisce.

Essa non ammette veruna distinzione di nascita, né alcun potere ereditario.

La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

La proprietà è il diritto di godere, e di disporre dei propri beni, delle proprie rendite, del frutto del proprio lavoro e della propria industria.

Ognuno può impegnare il tempo, e l'opera sua; ma niuno può vendersi, né essere venduto.

La persona è una proprietà inalienabile.

VI. La sovranità risiede essenzialmente nell'universalità de' cittadini.

Nessun individuo, e nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.

Senza delegazione legittima non si può esercitare alcuna funzione pubblica.

Ogni cittadino ha un eguale diritto di concorrere immediatamente, o mediatamente alla formazione della legge, alla nomina de' suoi rappresentanti e de' pubblici funzionari. Le pubbliche funzioni non possono passare in proprietà di quelli che le esercitano.

Niuno può portare segni distintivi, che ricordino funzioni antecedentemente esercitate, o servizi prestati.

I funzionari pubblici non hanno altra superiorità che quella, che è relativa all'esercizio delle loro funzioni.

VII. La Legge è la volontà generale espressa dal maggior numero o de' cittadini, o de' rappresentanti.

Nessuna legge può essere giusta, quando sia in opposizione ai diritti dell'uomo vivente in società.

Nessuna legge civile o criminale può avere un effetto retroattivo.

La Legge non deve imporre se non pene strettamente necessarie, e proporzionate quanto più si possa al delitto.

VIII. Niuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, detenuto, fuorché ne' casi determinati dalla legge, e secondo le forme dalla legge prescritte.

Qualunque trattamento, che aggravi la pena determinata dalla legge, è un delitto.

Qualunque rigore non necessario per assicurarsi di un delinquente, o indiziato, dev'essere severamente represso dalla legge.

Quelli che sollecitano, spediscono, firmano, fanno eseguire atti arbitrari, o arbitrariamente li eseguono, sono colpevoli, e debbono essere puniti.

IX. Niuno può essere giudicato se non a norma della legge, dopo essere stato ascoltato, o legittimamente citato.

X. Ogni contribuzione è stabilita a norma dei pubblici bisogni, ed interessi. Ogni contribuzione diretta viene ripartita fra i contribuenti in proporzione delle loro facoltà.

XI. La garanzia sociale non può esistere, se i poteri non sono divisi, ed equilibrati, se i limiti de' medesimi non sono circoscritti, e se non è assicurata la responsabilità de' funzionari pubblici.

XII. La conservazione della società richiede, che tutti gl'individui della medesima conoscano, siccome i propri diritti, così pure i propri doveri, e li adempiano.

XIII Tutti i doveri dell'uomo, e del cittadino, derivano da questi due principii. - Non fate agli altri ciò, che non vorreste fatto a voi. — Fate costantemente agli altri quel bene, che ne vorreste ricevere.

XIV. Ognuno ha l'obbligo colla società di difenderla, di servirla, di

ubbidire alle leggi, e di rispettare coloro che ne sono gli organi.